

**CRONACA DEL X SEMINARIO INTERNAZIONALE “DIRITTO ROMANO E ATTUALITÀ” E DEL SIMPOSIO DEI GIURISTI DEI PAESI BALCANICI SUL TEMA «FURTUM IN SUOI ASPETTI GIURIDICI, FILOSOFICI ED ECONOMICI».**  
**ISTAMBUL, 29 OTTOBRE – 1 NOVEMBRE 2014**

Il comitato scientifico del seminario “Diritto romano ed attualità” costituito dai professori Leonid Kofanov, Michal Skřejpek, Osvaldo Sacchi, Konstantin Tanev, insieme al prof. Yener Ünver hanno organizzato questo incontro scientifico tenutosi a Istanbul nei giorni 30.10 – 01.11.2014. Gli enti coinvolti sono stati: l’Università Özyeğin (Istanbul), il Centro di studi di diritto romano (Mosca), l’Università di Carlo (Praga), la Seconda Università degli Studi di Napoli, il Centro interuniversitario degli studi di diritto romano e della scienza romanistica e l’Università UNWE (Sofia). Le lingue ufficiali del Seminario sono state il russo, l’italiano, il tedesco e l’inglese. All’incontro hanno partecipato 37 studiosi provenienti da 12 paesi.

Dal punto di vista scientifico il seminario si è occupato del furto inteso in un’accezione piuttosto ampia: come illecito civile, come crimine penale, come causa di danno per la persona e per il patrimonio, come atto occulto e/o doloso. Tra l’altro, il furto, in alcune fonti antiche, viene rappresentato anche come bottino di guerra, come risultato di un successo personale conseguito contro i nemici grazie alla furbizia del vincitore e favorito dalla benevolenza divina. Da questo punto di vista il furto è stato quindi configurato davanti al popolo anche in un modo positivo: quasi come una maniera di preparare la gioventù nobile all’arte della guerra. In sede di discussione il tema è stato poi trattato anche toccando temi attinenti alla tematica del giusnaturalismo.

La sessione plenaria inaugurale del 29 ottobre 2014, sotto la presidenza del prof. K.Tanev, è iniziata con la relazione del prof. Piotr NICZYPORUK (Facoltà di giurisprudenza, Dipartimento di diritto romano e diritto canonico, Università di Białystok, Polonia), che ha presentato in italiano uno studio su “Osservazione a margine *furtum* nell’attività bancaria di deposito”. Il relatore ha discusso una serie di ipotesi dimostrative della grande varietà delle fattispecie oggetto di furto sottolineando la loro importanza dal punto di vista economico anche in relazione al modo di strutturare le domande giudiziali in sede processuale. Poi, il prof. Michal SKŘEJPEK (Facoltà di giurisprudenza, Università Carlo di Praga), ha svolto in italiano la sua relazione “Su alcuni problemi metodologici dei c.d. quasi delitti”. Il tema affrontato in questa relazione ha toccato nel profondo lo scopo del colloquio, mostrando come la riflessione della giurisprudenza romana su tale fattispecie portò a un allargamento della tipologia delle fonti dell’obbligazione in un momento storico in cui il sistema degli assetti giuridici cominciò a funzionare come mezzo cognitivo, generando decisioni innovative rispetto al modo di concepire la dinamica dei conflitti sociali. Il relatore ha trattato così dei c.d. quasi delitti, concludendo sul piano generale che le eccezioni alle regole e alla sistematica sono fattori specifici per le dinamiche di progresso del diritto civile, portando in sé anche una certa bellezza, in quanto foriere di meccanismi, veramente funzionali alla regolamentazione dei rapporti sociali. La categorizzazione dei questi reati ha trovato così una sua posizione stabile nel diritto nonostante una certa persistenza di segno contrario della critica scientifica sia ancora vivamente sostenuta nella storiografia attuale.

Nel pomeriggio i lavori del seminario si sono aperti sotto l’auspicio dei proff. Yener ÜNVER e Konstantin TANEV che hanno rivolto parole di saluto e di benvenuto ai partecipanti augurando loro anche un proficuo lavoro scientifico. La sessione, presieduta dal prof. P.Niczyporuk, è iniziata con la relazione dal titolo “Alcune riflessioni sulla ripartizione di *actio in rem* ed *actio in personam*” del prof. Lihong ZHANG (Direttore della società cinese sul diritto comparato, Università Orientale delle Scienze Politiche di Cina, Schanghai) che ha parlato in inglese. Il relatore ha esposto un suo studio sulla tradizione giuridica cinese, dal punto di vista del diritto comparato, che ha suscitato vivo interesse nelle discussioni del seminario. Nella relazione “Furto in contesto” del prof. Konstantin TANEV (Direttore del Centro interuniversitario degli studi di diritto romano e della scienza romanistica, Facoltà di Giurisprudenza UNWE, Sofia), svolta in italiano, il relatore ha presentato un suo studio sui beni oggetti di furto e sulla loro sottrazione. L’indagine ha toccato il problema della c.d. “parte oggettiva” del reato, contenente, secondo la dottrina attuale, due elementi: l’uno, l’atto dannoso e l’altro, la cosa rubata. Oggi il diritto bulgaro in vigore studia strutturalmente questo fenomeno sia nel diritto penale che nel diritto civile. Il primo aspetto dell’elemento oggettivo della fattispecie viene regolato dalla disciplina penalistica, mentre il secondo dalla disciplina civilistica. La storiografia ha rilevato, per l’antica età romana, una correlazione tra le due definizioni correnti dell’oggetto del furto, la *res subrepta* e la *res furtiva*. L’uso di queste definizioni è molto risalente potendo arrivare fino ai tempi della *lex Atinia* e delle XII tavole, come si evince da un famoso brano paolino, conservato nel Digesto di Giustiniano (D. 41.3.4.6). Nel suo commento, il giureconsulto parlando dell’elemento soggettivo del *furtum* impiega il termine “refurtiva” e il verbo “sottrazione” di essa. Il giurista ha immaginato inoltre che la cosa rubata non possa essere oggetto di usucapione, salvo i casi in cui questa non fosse ritornata nelle mani di colui a cui era stata sottratta. Il

relatore così ha focalizzato l'attenzione sull'uso della combinazione di due diverse radici semantiche per descrivere lo stesso reato: si tratta di un pleonasma o, nella sua impostazione il giurista Paolo intendeva suggerire che le due parole avevano un contenuto simile? Con l'aiuto di altre fonti (*Gai.* 2.45, 49; *Gell. NA* 17,7,1; D. 41.3.49; *Quint. inst.* 7 3; *Cic. Inv.* 1.11) il relatore conclude che il vecchio utilizzo della *subreptio* fu collegato alla sottrazione di beni privati da luogo pubblico o religioso; o di beni religiosi da luogo privato. Poi, in età classica, l'effetto dei due reati, il furto dei beni privati e la menzionata sottrazione, sarebbe stato amalgamato in un reato generale.

Nella seduta serale (presidente prof. M.Skrejpek) è stata presentata la relazione "Parametri giuridico-sociologici del furto" svolta in inglese dalla prof. Stefka NAUMOVA (Istituto delle scienze giuridiche, Accademia delle scienze, Bulgaria). Il reato di furto dall'età antica ai giorni nostri ha vissuto diverse fasi di sviluppo. Rispetto a queste, la sociologia del diritto ha indagato la percezione dell'opinione pubblica dei mezzi legali di restrizione e la loro collocazione in un sistema di valori. In particolare la professoressa colloca il furto nel quadro di una discussione sulla devianza sociale e sulle rispettive forme utilizzate per una sua neutralizzazione. Il motore di questo processo è stato individuato nella coercizione legale, secondo il principio che è la società a creare il diritto, *ubi societas ibi ius*. In questo quadro la percezione individuale e collettiva sul rapporto "*power-realization of power-conformism-deviance*" ha un ruolo determinante nell'indagine sociologica. Qui si troverebbe il fondamento per delineare i parametri del reato di furto come una forma di patologia sociale. Poi, il prof. Marko PETRAK (Presidente del Dipartimento di diritto romano, Università di Zagabria) ha presentato in inglese una relazione su "Il significato di *lanx* nel contesto di *furtum*: una nuova proposta interpretativa". Il relatore ha discusso il punto di vista molto interessante del ruolo sociale della lancia nel diritto di Roma antica.

La riunione del 30 ottobre (presidente prof. Yener Ünver) è stata aperta con la relazione "*Leges repetundarum* ed il furto pubblico nel commercio statale del pane in Roma repubblicana". Il prof. Leonid KOFANOV (Direttore del Centro della storia di diritto romano, Istituto di storia universale, Accademia delle scienze di Russia, presidente della fondazione "Centro di studi di diritto romano", Mosca), ha svolto la sua relazione in italiano e ha trattato le diverse forme di sottrazione dei beni pubblici e dell'abuso di potere comprese nel concetto di *furtum publicum* (Fest. P. 213L). Il relatore si è concentrato in particolare sulle leggi contro il reato di concussione commesso dai magistrati durante lo svolgimento della loro attività nei paesi stranieri. Il relatore ha cercato di definire un caso particolare di procedura per il recupero del denaro illecitamente sottratto alla collettività (*de pecuniis repetundis*, ved. *Edict. Aug. ad Cyren.* V. 90-91). Il tema è stato poi allargato ai problemi dell'abuso di potere nel contesto del commercio statale di grano. Il relatore ha dedicato così la sua attenzione anche alla riforma di Gaio Gracco del 122 a.C., alla legge Acilia (*Lex Acil.* 3) e alla richiesta nelle procedure internazionali del *iudicium recuperatorium*. Infine, si è concentrato sul discorso ciceroniano contro Verre, dove il termine *furtum* viene utilizzato 67 volte. Studiando la sistematizzazione del *furtum*, il relatore è tornato allora su un caso di c.d. *crimen repetundarum* del 171 a.C., che risulta connesso con una consegna di grano in Spagna, con la *condictio triticiaria* e la *lex Calpurnia de repetundis* del 149 a.C. Nella relazione "Il *furtum* come delitto secondo il *ius Civile*", la prof.ssa Seldağ GÜNEŞ PESCHKE (Facoltà di giurisprudenza, Università Gazi, Ankara), ha analizzato il tema del furto nei suoi profili dogmatici discutendo le definizioni paolina e gaiana (D. 47.2.1pr. *Paul.* 39 ad ed.; *Gai.* 3.196, 197) di tale fattispecie, e i diversi aspetti di contenuto e forma del fenomeno del cd. *furtum usus*. Come caratteristiche del reato la relatrice ha focalizzato la sua attenzione sull'impossessamento della cosa mobile (*res mobilis in commercio*) da parte del ladro (*contrectatio*) con intenzione fraudolenta (*animus furandi*). Poi si è soffermata sulla possibile differenziazione dei mezzi di difesa contro il reato: l'*actio rei persecutoria*, l'*actio poenalis* e sulla combinazione di queste due azioni nella c.d. *actio mixta*. Il prof. Michail BIBIKOV (Direttore del Centro di storia bizantina, Istituto di storia universale, Accademia delle scienze di Russia di Mosca, Russia) ha svolto una relazione su "La categoria "furto" nella legislazione bizantina e nei prestiti slavi". Accanto ai principi vigenti durante tutto il millenio bizantino, qua e là nei testi legislativi, soprattutto risalenti al periodo classico e a quello tardoantico, si è discusso delle innovazioni della legislazione di Giustiniano e dei loro riflessi nel Medio Evo greco. Questi cambiamenti in maggior parte vennero motivati da: a) particolarità linguistiche della traduzione, in particolare delle categorie speciali, dal latino di Giustiniano al Greco medioevale dei testi legislativi bizantini; b) da cambiamenti geografici, quando la legislazione tardoromana veniva riferita a quelle province dell'Impero da molto tempo perdute da Bizanzio oppure a quelle che erano state di recente conquistate (Gallia, Italia, i territori al nord del Danubio, regioni periferiche dell'Africa e dell'Oriente); c) trasformazioni istituzionali provocate da cambiamenti intervenuti nella legge municipale; o cambiamenti, ad esempio, intervenuti nel modo di concepire la schiavitù o la legge familiare; o, infine, per effetto dell'intensificazione del ruolo della Chiesa, ecc. Rispetto alla legislazione sul furto di Giustiniano, il diritto bizantino prestò poi, nella definizione della punizione, più attenzione al censo patrimoniale. Viene registrata quindi una diversa considerazione degli agiati cittadini definiti "eupori" rispetto e quelli poveri definiti "apori". Ai primi vennero applicate più spesso pene pecuniarie come la multa o similari. Ai secondi, meno abbienti, invece si applicarono pene molto più severe come la frustazione, il taglio della mano (del braccio) o l'accecamento. Infine il grado della colpa del ladro venne drammaticamente aumentato se il furto risultava aggravato da atti che integravano la figura del sacrilegio (il furto in chiesa, in particolare di oggetti dell'altare, atti contro il clero, devastazione di tombe cristiane, ecc.). Alla fine diventarono sempre più importanti per l'individuazione delle pene da comminare in ordine ai delitti commessi e scoperti, le modalità di esecuzione in base alle quali il verdetto veniva emesso dal giudice in persona. Queste furono le tendenze generali dell'evoluzione della legislazione bizantina che finì con

protendersi sempre più all'ambito del diritto consuetudinario successivo. Questo principio valse anche nella legislazione successiva alla caduta di Bizanzio risultando applicato anche a Mosca nel XVII secolo.

La riunione pomeridiana (presidente prof. Leonid Kofanov) è cominciata con la relazione in inglese dal titolo “*Animus furandi e usucapio*” svolta dal prof. Dr. Andreja KATANCEVIĆ (Facoltà di giurisprudenza, Università di Belgrado). Il relatore ha studiato il problema dell’acquisizione della *res* tramite possesso a Roma durante il periodo arcaico, soprattutto esaminando la disciplina della vecchia *lex Atinia* e quella delle famosissime XII Tavole, dove la coscienza dell’acquirente forse non fu riconosciuta come condizione per l’*usucapio* finché nel Digesto, in non pochi frammenti, si è arrivati a sostenere che la buona fede del possessore fu sempre considerata come requisito necessario. Le XII Tavole e la *lex Atinia*, nei casi in cui l’acquirente avesse preso la cosa con *animus furandi*, imposero il divieto di usucapione. Il relatore ha sostenuto che anche in età classica si mantenne un legame dell’usucapione con la disciplina del furto (Gai. 2.41-61; 3.183-208) e Gaio fa un confronto fra le due istituzioni. Uno stesso atteggiamento potrebbe essere verificato anche in Giuliano (D. 41.3.33 pr.) e in Pomponio (D. 41.10.4 pr.). Di più, Gaio classificò anche diverse ipotesi di usucapione senza il requisito di buona fede (l’acquisizione informale delle *res mancipi*, l’*usucapio pro herede*, l’*usureceptio fiduciae*). In questi casi sembrerebbe mancare proprio l’*animus furandi*. Il relatore applicando il metodo della linguistica storica ha proceduto infine a un’analisi sistematica dei frammenti di Gai. 2.49-50, 3.197, 3.201, 3.208; *Inst.* 2.6; D. 41.3.33 pr, 41.3.44.4, 41.10.4 pr, 47.2.1. Il prof. David FALADA (Facoltà di giurisprudenza, Università Carlo di Praga) ha svolto una relazione su il “*Furtum nocturnum*” dedicata alle norme delle XII Tavole e alla loro evoluzione nelle epoche successive. La prof.ssa Snezhana RAKOVA (Università di Sud-Ovest “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria) ha parlato invece, in italiano, sul tema “*Furta sacra – le reliquie di Venezia nel Medioevo*”. La relatrice ha discusso alcuni aspetti del *furtum sacrum* (furto sacro), cioè del furto di reliquie visto come fenomeno medievale e come parte importante della vita religiosa di questo periodo. L’indagine si è concentrata prevalentemente sull’esempio di Venezia. Il primo esempio di cui ha trattato la relatrice è di epoca tardoantica, collegato con la figura di Sant’Elena (c.250–c.330) che ha trovato secondo la tradizione a Gerusalemme, insieme con suo figlio Costantino, imperatore romano (306–337) e Santo, la Santa Croce. Costoro avrebbero portato il sacro tesoro a Roma, ma in seguito la Sacra Reliquia, fu trasferita a Costantinopoli. Le reliquie di Venezia sono importanti come parte della storia delle Crociate a cui Venezia ha partecipato sin dall’inizio. Ma la storia di questi oggetti sacri è parte importante anche della storia dell’arte e della letteratura medievale: le traslazioni di reliquie sono mostrate infatti sui mosaici delle chiese, nei manoscritti, negli affreschi; la loro menzione si rileva anche nei testi agiografici, che raccontano le storie dei Santi, delle loro reliquie e delle loro traslazioni e anche dei miracoli che li accompagnano. La relatrice conferma che non si sa precisamente quando il concetto “*furta sacra*” venne usato per la prima volta. Alcune fonti (forse già Cicerone) riferiscono questo tipo molto particolare di *furtum* di cose sacre - che si configurava quando queste venivano trafugate da un luogo privato o da un santuario - al c.d. *sacrilegium*. Certamente il fenomeno va collegato al culto cristiano e soprattutto al genere letterario della *translatio reliquiae* denominato con lo stesso termine, appunto, di *furta sacra*. Per esempio Patrick Geary ha studiato i *furta sacra* nell’Europa Occidentale nei secoli X-XII. L’indagine della studiosa si è concentrata così sull’esempio di Venezia e sulla storia delle reliquie cristiane. Quindi i diversi modi d’acquisto e di uso delle reliquie associate a Cristo, alla Vergine o ai corpi dei santi partendo da quelle più importanti e preziose di San Giovanni Battista, Sant’Elena, San Giorgio per passare poi a quelle dei Santi “più ordinari”.

Nella seduta serale (presidente prof. M. Bibikov) il prof. Igor E. SURIKOV (Dipartimento di storia antica, Istituto di storia universale, Accademia delle scienze di Russia, Mosca, Russia), ha parlato in inglese sul tema “Il furto della proprietà pubblica e privata, secondo la legislazione di Solone”. Il relatore ha esaminato le leggi sul furto che la tradizione antica lega ai nomi di Dracone e Solone. Sul primo l’a. prudentemente opta per la tesi che vorrebbe questo personaggio non aver emanato alcuna legge sul furto. Di qui la mancanza di notizie sull’emanazione di norme di questo tipo da parte di questo personaggio. La notizia che Dracone avrebbe introdotto il supplizio capitale per il furto viene dunque ritenuto un mito storiografico (sebbene nato già nell’antichità). Diversamente, nella legislazione di Solone, si ritiene che vi fossero anche delle prescrizioni sul furto. Testimonianze molto dettagliate di tale disciplina sono presenti infatti nell’orazione XXIV di Demostene. Caratteristica tipica della legislazione di Solone sul furto fu che il regime sanzionatorio fu differenziato in dipendenza della restituzione o meno della cosa rubata da parte del ladro o del fatto che il ladro avesse rubato cose private o pubbliche. Infine, sotto il profilo procedurale, il legislatore stabilì che si dovesse intentare un processo giudiziario contro l’imputato. La prof.ssa Mirjana POLENAK AKIMOVSKA (Facoltà di Giurisprudenza, Università di Skopje) ha presentato uno studio collettivo, risultato di una ricerca svolta insieme con altri due professori della stessa università Vlado BUCKOVSKI e Goce NAUMOVSKI. La relatrice, nella sua relazione svolta in francese sul tema de “Il contratto attuale di deposito macedone: la relazione con diritto romano”, ha discusso la tesi per cui l’antico contratto di deposito nella sua forma classica avrebbe come suo diretto erede la legge delle obbligazioni del 2001, dato che la disciplina antica risponderebbe ancora molto bene alle condizioni specifiche sociali ed economiche attuali. La studiosa conferma tuttavia che, a differenza del diritto romano, il deposito attuale viene trattato dal diritto contemporaneo sempre più come un contratto consensuale che come reale, nonostante l’attuale disciplina vigente nel diritto della Macedonia segua ancora una lunga tradizione sin dal età romana e dai tempi del medioevo.

La riunione antimeridiana del 31 ottobre (presidente prof. P.Niczyporuk) è stata aperta dalla relazione “Similitudini e differenze tra il *furtum* in diritto romano e nel diritto penale spagnolo” della prof.ssa Maria BRAVO

BOSCH (Università di Vigo, Spagna), che ha parlato in italiano. Poi, la prof.ssa Elżbieta LOSKA (Università di Cardinale Stefan Wyszyński, Varsavia) in una relazione su “Il ladro nella legge delle XII Tavole” ha discusso il tema facendo un confronto tra l’istituzione arcaica di furto, risalente al V. sec. a.C., e il concetto attuale di autodifesa. Così, la relatrice si è soffermata sulle caratteristiche materiali dell’azione di reato, ossia sulle modalità dell’aggressione fisica là dove venisse commessa dal delinquente in danno alla vittima. In questi casi la legge antica tendeva a giustificare la reazione della vittima del reato che poteva anche spingersi fino all’uccisione del ladro. Questo regolamento formalizzava infatti un comportamento naturale, sovrapponendo alla situazione di fatto una speculazione giuridica, che alla fine si è tradotta in un permesso legale di poter liberamente uccidere. La ratio di tale disciplina lascia dunque un chiaro messaggio ai cittadini, concedendo una libertà assai ampia di agire in casi del genere. La legge in verità non sembra aver regolato la materia in un modo perfetto, siccome non si sofferma su quale debba essere il modo più appropriato di agire. Ciò nonostante, tramite la formalizzazione di questo comportamento naturale, fu comunque compiuto un primo passo nella direzione di un lungo sviluppo. Un argomento nella stessa direzione è stato discusso con riferimento al caso del ladro notturno che fu ritenuto nella legislazione romana più antica, *homo sacer*. Tale persona fu esclusa dalla comunità sociale e dal mondo giuridico e, dunque, fu lasciata senza il privilegio della difesa giuridica. Così, ognuno dei cittadini fu ritenuto libero di ucciderlo. La prof.ssa Paola TODINI (Cattedra di diritto di famiglia e di diritto privato, Facoltà di giurisprudenza, Università Telematica E-Campus, Roma) nella relazione “Radici romanistiche dell’attuale tutela dell’identità personale” ha parlato degli elementi comuni riscontrabili tra la tutela attuale dell’identità personale e quella del fenomeno antico romano del furto delle *personae alieni iuris*.

La riunione di pomeriggio (presidente prof.ssa Havva Karagöz) è iniziata con una relazione in inglese dal titolo “*Animus furandi* come elemento nuovo del furto” del prof. Robert BRTKO (Vice preside della Facoltà di giurisprudenza, Dipartimento di diritto romano, canonico e della chiesa, Università Comenio di Bratislava) che ha studiato l’evoluzione del concetto del “*furtum*” dal periodo classico al periodo giustiniano. I giuristi classici costruirono la fattispecie del *furtum* toccando i concetti romani dell’*amovere* o del *contrectare* della cosa altrui contro la volontà del proprietario. Invece i giuristi postclassici richiesero per il furto che il ladro dovesse avere agito con *animus furandi*. La prof.ssa İpek SEVDA SÖĞÜT (Dipartimento di diritto romano, Facoltà di Giurisprudenza, Università Kadir Has, Istanbul) ha svolto in inglese una relazione su “Il fattore oggettivo nel furto: la *contrectatio*”. Il termine, chiamato nel Digesto *initium furti* (D. 47.2.6 *Paul. l. 9 ad Sab.*), ha un significato di “immischiarsi”, nonostante fosse indifferente che il ladro avesse avuto qualche tipo di contatto fisico con la cosa rubata. Tradizionalmente alla parola è stato prevalentemente riconosciuto un senso di fatto illecito, immorale: qualcosa semplicemente da biasimare (*Cic. De Deor. Nat. 1.77; Don. Ter. Eun. 96; Hil. Psalmos, 118 gim. 4*). L’oggetto dell’atto fu configurato diversamente avendo a oggetto: la cosa mobile, i figli, la moglie *in manu* (D. 47.2.25 pr. *Ulp. l. 41 ad Sab.*). Gaio (Gai. 3.195, 196) ha sottolineato che nel furto non era necessario nessun movimento della cosa, siccome la sola *contrectatio* poteva essere sufficiente. Poi la relatrice si è soffermata sui casi di *furtum usus*, dove fu utilizzata anche la stessa parola. Nella famosissima definizione di Paolo (D. 47.2.1.3 *Paul. l. 39 ad ed. Inst. 4.1.1*) e poi nelle c.d. *Sententiae* (*Paul. Sent. 2.31.1*), un riassunto postclassico dei lavori di tale giurista, la stessa parola fu utilizzata come termine tendente a generalizzare l’atto obiettivo del furto. La relatrice ha concluso così affermando che la parola, insieme con la caratteristica di una volontà obiettiva in un contatto reale sulla cosa, avrebbe contenuto in sé anche il motivo fraudolento per lo stesso atto (D. 13.1.18 *Scaev. l. 4 quaest.*). L’indagine ha toccato quindi i casi di falsificazione di documenti, gli atti di frode commessi dal falso creditore e, infine, il furto di possesso.

Nella riunione serale (presidente prof. L.Kofanov) il prof. Roberto RUSSO (Università Telematica E-Campus, Roma), nella relazione “Dimensione applicativa della norma penale: individuazione degli elementi comuni nell’esperienza giuridica romana e in quella costituzionale italiana”, ha analizzato la problematica concernente la comparazione della norma penale romana con quella attuale, stabilita nella Costituzione italiana. All’inizio si è confermato che fermandosi agli aspetti strutturali (provenienti da una serie di principi: personalità della pena, tassatività della fattispecie penale, divieto di analogia, principio di legalità e divieto di disciplina retroattiva) sembra che nessun raffronto sia possibile tra l’ordinamento costituzionale italiano e l’ordinamento romano. Tuttavia, dopo questo primo sguardo, qualora invece si scenda a un livello più essenziale - dove si scoprono (o si riscoprono) elementi comuni e percorsi logico/giuridici che paiono assai simili - e si ricerchi l’esistenza di un principio a prescindere dalle tutele che l’ordinamento garantisce al medesimo, il confronto diventa possibile. L’analisi mira a mettere in luce se, e in quale misura, nella materia penale esistano corrispondenze tra diritto romano e diritto costituzionale italiano, ponendo alla base dell’indagine l’idea che un principio esiste non solo nella misura in cui sia consacrato in un atto scritto, ma anche se un qualsiasi ordinamento lo faccia, anche implicitamente, proprio. Il relatore nelle sue conclusioni ha evidenziato come, nonostante un’inevitabile semplificazione della materia, nel diritto penale moderno si possano cogliere nella disciplina del *furtum* due “anime”: una prima, che impone all’ordinamento una certa cautela nell’esercizio dello *jus puniendi* al fine di definire il comportamento illecito (principio di legalità, considerazione del profilo soggettivo del reo); tale carattere è sostanzialmente riconosciuto come presente anche nel diritto romano; una seconda impone invece all’ordinamento di definire una serie di regole per l’esecuzione della pena volte a rieducare il reo. La prof.ssa Antonella DI MAURO (Facoltà di Giurisprudenza

dell'Università "Magna Grecia" di Catanzaro) nella relazione "Dalla tutela del *furtum* nella esperienza giuridica romana alla tutela del *made* in Italia" ha cercato di confrontare i fenomeni del commercio antico e attuale, accentuando le diverse forme dell'attività fraudolenta e dannosa.

La riunione finale del 1 novembre (presidenti proff. Yener Ünver e Konstantin Tanev) è iniziata col prof. Gianni SANTUCCI (Facoltà di giurisprudenza, Università di Trento), il quale nella sua relazione su "Il significato di *iniuria* nella *lex Aquilia*, un bozzetto storico", svolta in inglese, ha toccato il più ampio significato della tematica del seminario, tornando sul tema generale dei reati fraudolenti. Il relatore ha messo a fuoco la parola *iniuria* utilizzata nei due titoli della *lex Aquilia*. La gran parte degli studiosi della storiografia attuale sostiene ancora che questa parola significhi un fatto senza una giustificazione giuridica che quindi dovrebbe portare a una responsabilità ristretta o assoluta. Tuttavia, Maria Floriana Cursi, come ha menzionato il relatore, ha proposto un diverso punto di vista, non tradizionale, però fondato sul contenuto originale della parola che porterebbe a considerare l'*iniuria* come un atto intenzionale. Dunque, il reato si sarebbe delineato in relazione a tutti quegli atti commessi intenzionalmente (sia dolosamente, sia colposamente) producenti danni. Poi, nella parte della presentazione dedicata più specificatamente all'attualità, lo studioso si è soffermato sul dato che nei principali codici civili europei appaiono impiegati due concetti di *iniuria*: uno derivante dal diritto romano, l'altro dal giusnaturalismo di Christian Thomasius. Dopo una disamina molto approfondita del diritto romano, degli studi dei glossatori e degli umanisti, fino ai nostri giorni, il relatore ha concluso che un ulteriore progresso nella conoscenza sulla storia di questo concetto potrebbe chiarire e facilitare i commenti della giurisprudenza europea attuale sull'argomento. A seguire, il prof. Luigi ZINGONE (Cattedra di Organizzazione e gestione delle amministrazioni pubbliche, facoltà di Giurisprudenza, Università telematica E-Campus, Italia) ha presentato una relazione collettiva, elaborata insieme con i professori Felipe RUIZ MORENO e Eva TOLEDO ALARCÓN (Università di Alicante, Spagna), sul tema "Dal *furtum* alla contraffazione dei prodotti e le altre forme di falso". Il seminario su "Diritto romano e attualità" ha sempre stimolato il dibattito su un confronto tra i problemi dell'età antica e quelli attuali. I relatori hanno quindi basato la loro indagine sull'idea che il mercato ai giorni nostri, sebbene sia costruito su una concorrenza sempre più veloce in un'economia sempre più globalizzata, soffra nei momenti patologici sempre di comportamenti caratterizzati da un certo comportamento fraudolento, finalizzato al perseguimento di un profitto illecito, dato che presuppongono una penetrazione drastica nella sfera privata degli altri commercianti. Così il fenomeno della contraffazione dei prodotti viene inquadrato nella storia del furto sin dall'età antica. Nel loro intervento i relatori si sono occupati in particolare dell'elemento costitutivo del furto secondo la legge delle XII Tavole: la sottrazione illecita di una cosa mobile altrui. Poi si sono soffermati sull'estensione della tutela prevista per il *furtum* anche ad altri comportamenti illeciti, pur non esplicitamente contemplati dalla legge, ma sentiti come tali. E, infine, sulla strutturazione della difesa contro il reato di falsificazione (il *crimen falsi* venne regolamentato in modo pieno solo in età Sillana). Nella loro indagine, gli autori hanno chiarito i fenomeni della contraffazione delle merci nonché delle azioni di contrasto poste in essere da imprese e istituzioni contro tale fenomeno.

Terminata la sessione dedicata alle relazioni il seminario è passato alla discussione sulle relazioni della *Poster Session* (presidente dott. Başak Karaman). Il prof. O. Sacchi (Cattedra di Egesi delle fonti del diritto romano del Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli) per la sessione *poster* ha preparato una relazione introduttiva dal titolo «Il *furtum* nella storia e nel diritto: qualche riflessione per il mondo attuale». La disciplina di questa fattispecie viene presentata dallo studioso come conseguenza di un articolato percorso storico, già ben studiato, che fa distinguere tre fasi principali: a) una prima di *indistinzione*, per la quale, i fatti di appropriazione indebita o *furtum improprium*, rientravano in un'unica e ampia nozione di furto; b) una seconda, caratterizzata dalla progressiva differenziazione all'interno della categoria del *furtum* tra il furto proprio e il furto improprio, cominciata con il giurista tedesco Benedikt Carpzov (1595-1666); c) una terza, attuale, in cui l'appropriazione indebita presenta una distinta e autonoma considerazione rispetto alla fattispecie di furto vera e propria. Dopo un breve ragguaglio della disciplina codicistica italiana e intermedia (dove la distinzione tra *furtum proprium* e *improprium* sembra sia stata costruita, come in età antica, per mitigare la severità delle sanzioni) lo studioso cerca poi di cogliere il significato che questa fattispecie ebbe per il mondo greco e romano mediante una rapida ricognizione di fonti già note come: a) Gell. 11.18.1-5 da cui si evince che il popolo egizio non sanzionasse la fattispecie (una circostanza però smentita da una serie di testimonianze epigrafiche recenti dove è provato il contrario); b) D. 47.2.1 (Paul. 39 *ad ed.*) e Inst. 4.1.1-2 dove il furto è considerato come una violazione di *fides* e di *ius naturae* (ossia *quod lege naturali prohibitum est admittere*); infine c) Isid. *etym.* 5.26.18-23 che definisce furto la sottrazione occulta di una cosa altrui (*furtum est rei alienae clandestina contrectatio, a furvo, id est fusco vocatum, quia in obscuro fit*). La sostanza della fattispecie sembra potersi cogliere però anche attraverso la sua etimologia e una rilettura simbolica di miti celebri tra cui quello di Caino e Abele (*Genesi* 4,3-7; *Esodo* 20,15; 22,1-7) e quello di Prometeo del *Protagora* di Platone (318e-319). Nel libro del *Genesi* il Signore volle mettere in guardia Caino - che era un agricoltore rispetto ad Abele che era un pastore - forse contro l'innaturale avidità che prende l'uomo di fronte all'appropriazione di ciò che per natura non dovrebbe essere suo. Nel mito platonico l'uomo si dota del fuoco e della *entechnos sophia* proprio grazie a un furto: quello di Prometeo perpetrato a danno di Efesto e Atena. Sarebbe potersi dire che non sempre il furto è una cosa negativa. Lo diventa se è mosso da un'ingiustificabile avidità perpetrata a danno di altri. Nella misura in cui il furto non è ammesso in natura, così come la proprietà per Crisippo

(Cic. *de fin.* 3.20.67), emerge così il paradosso dell'aforisma di Proudhon - in *Q'est-ce que la propriété? Ou Recherche sur le principe du Droit et du Gouvernement* - che nel 1840 scrisse la celebre frase «la proprietà è un furto». A questo punto un interrogativo forse utile per l'attuale potrebbe essere: *quid iuris? Quid lex?* Il monito di Catone (*de praeda militibus dividenda*) in Gell. 11.18.18 sembra allora essere tra i più attuali: «i colpevoli di furti verso i privati sono puniti con la fustigazione o trascorrono la vita incatenati; i ladri della cosa pubblica vivono nell'oro e nella porpora». [tr. it. L. Rusca, Milano 1992, p. 837].

La dott.ssa Esin KRANLI BAJRAM (Facoltà di Giurisprudenza, Università "Giustiniano I" di Skopje) ha svolto il suo intervento in lingua inglese sul tema "Paragone tra successione necessaria nel diritto romano e diritto macedoniano", trattando il modo di definire gli eredi nella "successione necessaria" qualificandolo come un metodo sussidiario e fornendo una scansione cronologica delle tappe più importanti della storia e della cultura romana su questo tema. La dott.ssa Kamila STLOUKALOVA (Facoltà di Giurisprudenza, Università Carlo di Praga), parlando in inglese su "*Personae alieni iuris* come soggetti ed oggetti di furto", ha messo al centro della sua indagine le *personae alieni iuris* che in relazione al reato di furto possono agire sia da soggetti attivi che essere semplici oggetti dell'azione illecita. L'interrogativo nasce analizzando le testimonianze di Gaio tratte dalle sue Istituzioni e dal commento all'editto provinciale (Gai. 3,199 e D. 9.1.3 Gai. 7 *ad ed. provinc.*). La studiosa si è soffermata anche sulla *lex Fabia de plagiariis* e sul *crimen plagii*.

Il dott. Jan SEIDL (Facoltà di Giurisprudenza, Università Carlo di Praga) ha svolto in italiano una relazione molto interessante su "Alcune osservazioni sul *furtum usus* nel campo delle servitù".

La dott.ssa Genka MOZZUHINA (Università Sud-Ovest "Neofit Rilski", Blagoevgrad, Bulgaria, ricercatrice del Centro interuniversitario degli studi di diritto romano e della scienza romanistica, UNWE, Sofia) nella relazione "Su alcuni problemi della *fiducia* e del *furtum fiduciae* nel frammento di Ulpiano, D. 47.2.14.6" ha toccato alcuni problemi ancora poco chiariti dalla dottrina riguardanti il frammento menzionato. In esso il giurista severiano analizza i requisiti dell'*actio furti* e l'ipotesi in cui la *res furtiva* dovesse essere rubata per una seconda volta. Il giureconsulto ha immaginato così due ipotesi: a) quella del creditore a cui non viene consentito di utilizzare per la seconda volta l'azione di furto, in ragione del fatto che questi non ha alcun interesse legittimo a recuperare di nuovo la somma del debito, avendo ricevuto già soddisfazione con la prima procedura (però Ulpiano considera questa possibilità solo nel caso in cui il creditore non risultasse colpevole per il secondo furto); b) quella del creditore che si rende colpevole per il secondo furto, e dunque, appare per questo carente di legittimazione a intentare di nuovo l'*actio furti*. Poi, la relatrice ha proceduto a una descrizione delle fattispecie in cui si evidenzia una colpa del creditore, come in caso di lite temeraria o di *fiducia cum creditore contracta*. In ultimo, la relatrice analizza l'interesse del creditore per l'utilizzo dell'*actio furti* in generale.

Il dott. Stoyan LAZAROV (Centro interuniversitario degli studi di diritto romano e della scienza romanistica, UNWE, Sofia) nella relazione "Alcuni problemi sui reati dei pubblicani relativi al *furtum*" prende avvio dalle Verrine di Cicerone dove si prende atto dei tanti problemi sociali che provocava la corruzione nell'amministrazione delle provincie e specialmente in relazione all'esazione dei debiti pubblici. Questi reati si riferiscono naturalmente all'attività dei pubblicani e in generale alla tematica del bottino in diritto romano di cui vi è ampia testimonianza nel Digesto di Giustiniano. Qui il problema di *furtum* e della responsabilità dei pubblicani è trattato in particolare in D. 39.4.1. Lo studioso ricorda però che già Cicerone, alcuni secoli prima, aveva sottolineato come l'attività fraudolenta dell'ultimo pretore di Sicilia - che aumentò, fra l'altro, dolosamente l'imposizione tributaria che era già gravosa a causa della c.d. *decuma* (una decima parte del raccolto degli agricoltori) - poteva paragonarsi a un furto. A causa di questo peso esorbitante la provincia fu gravemente impoverita e quando Cicerone descrive questo reato, lo fa parlando di un abuso della competenza dei collettori, sottolineando che Verre, i suoi schiavi e i suoi sudditi, avevano commesso un reato. Nello specifico il relatore precisa però che Cicerone nel caso di specie non usa il termine tecnico di furto, ma la parola *praedatum*, che significa "predazione", "bottino": ossia il guadagno patrimoniale, conseguito giustamente in seguito all'esito vittorioso di una guerra. Dunque, come ha sostenuto il relatore, una cosa è il bottino di guerra conseguito anche grazie alla virtù personale e all'eroismo dei singoli in una guerra legittima, altra cosa sono le attività criminali come quelle di Verre, che sono gli atti di chi danneggia e saccheggia il proprio popolo: come negli attuali reati di concussione, di frode e di abuso del potere, che spesso si concretano in una vera e propria tirannia che distrugge la fiducia e l'amicizia tra i cittadini e i loro federati.

La dott.ssa Emilia GANEVA (Centro Interuniversitario degli studi di diritto romano e della scienza romanistica, Università UNWE, Sofia) ha presentato in inglese una relazione dal titolo "Il sequestro violento del patrimonio, la *vis*: furto o soltanto una base per la restituzione?". La relatrice parla dell'applicazione dell'*actio quod metus causa*, secondo le fonti collegata all'Editto del pretore urbano, rilevando la differenza tra lo stato del negozio, commesso a causa della violenza (*vis*) e quello commesso a causa di timore (*metus*). Il primo fu sempre ritenuto invalido, mentre, al contrario, il secondo fu considerato valido, presupponendo il concorso della volontà del suo autore. Nell'anno 79 a.C. la *formula Octaviana* creò la possibilità di annullare i negozi commessi a causa di violenza e timore. Il problema dogmatico, secondo la relatrice, riguarderebbe il contenuto ambiguo delle parole *vis* e *metus* di cui abbiamo una rappresentazione nelle Verrine di Cicerone (*in Verr.* 2.3.152) e in Quint. *epist.* 1.1.21. Parallelamente l'indagine si ferma sulla scuola aristotelica della coercizione fisica e psicologica, intese come basi per una correzione morale del contravventore e poi, tornando sul diritto romano classico, la relatrice ha anche sottolineato l'esistenza di mezzi pretorili come *actio in factum* nei casi di "*si vis metus causa factum est*" e come lo strumento di cui in D. 4.2.1, Ulp. l. 11 *ad ed.* "*Quod metus causa gestum erit, ratum non habebit*". Una differenza sostanziale è rilevata

nelle congiunzioni tra *vis* e *metus* (*et, aut*) e nell'uso dei predicati *aufero* e *gero*, relativi al modo in cui il negozio poteva essere commesso e all'atteggiamento volitivo di chi lo commetteva. Come si evince da Cicerone sembra che in origine il meccanismo disciplinatorio riguardante il *metus* sia stato puramente penale, finché, dopo il 79 a.C., quando un nuovo regolamento fu stabilito (D. 4.2.1, *Ulp. l. 11 ad ed.*) lo scopo del mezzo processuale apparirà già diverso essendo finalizzato alla restituzione della cosa acquisita a causa di timore.

La prof.ssa Lyuba RADULOVA (Dipartimento di Filologia classica e latino per i giuristi nella Facoltà di Giurisprudenza, Università "Sv. Kliment Ohridski" di Sofia) ha presentato in italiano la relazione "Aspetti epigrafici di *fur* e *furtum*", cercando a dimostrare il rapporto tra la dottrina e la prassi giuridica tra il I sec. a.C. e il IV d.C., analizzando testi provenienti soprattutto dalla *Regio I* (21), *Britannia* (17); *Hispania* (6); *Lusitania* (5); *Gallia Narbonensis* (4); *Roma* (3); *Lugdunensis* (2); *Dacia* (2); *Numidia* (2); *Baetica* (2); *Belgica* (1); *Regio III* (1); *Regio X* (1). Dal punto di vista tipologico i documenti sono assai vari, spaziando da leggi a graffiti diffamatori o a *defixiones*. L'obiettivo della presentazione non è stato quello di indagare i problemi teorici del *furtum*, ma di raccogliere e sistematizzare le fonti epigrafiche attestanti i termini pertinenti alla radice *fur-* (*fur, furtum, furare*) allo scopo di delineare un quadro generale dei contesti all'interno dei quali potrebbe iscriversi il tema del *furtum*. La ricerca si è concentrata soprattutto sull'uso epigrafico del *furtum*, cioè sulla questione relativa alle ragioni per cui si sia ritenuto opportuno iscrivere i problemi del *furtum* su materiale durevole. Riassumendo i risultati del suo lavoro la relatrice ha concluso affermando che la stragrande maggioranza dei documenti epigrafici appartiene a tipologie non destinate a durare nel tempo (graffiti o tavolette di legno) o a essere lette (*defixiones*). Sarebbe possibile, dunque, pensare che nelle province occidentali romane in età imperiale il *furtum* sia stato considerato un argomento troppo quotidiano, di poca importanza, o comunque non adatto a essere iscritto su materiale durevole per essere proposto all'attenzione delle generazioni a venire.